



COMUNE DI OLEVANO ROMANO

Provincia di Roma

COPIA

DELIBERAZIONE N. 34

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**Adunanza straordinaria di prima convocazione -
seduta pubblica.**

OGGETTO:

Regolamento IMU e determinazione aliquote anno 2012.

L'anno duemiladodici addì dodici del mese di ottobre alle ore 18,30 nella Sala delle Adunanze consiliari del Comune di Olevano Romano, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, sono stati convocati a seduta i Consiglieri Comunali. All'appello risultano:

	Presenti	Assenti
CARLINI MAURO	X	
CARPENTIERI MASSIMO	X	
CIANCA ALESSANDRO	X	
CIOLLI FABIO	X	
MAMPIERI MARCO	X	
MASTROPIETRO SIMEONE	X	
MILANA GUIDO	X	
PETRUCCA ALFREDO	X	
RANIERI IRENE	X	
RICCARDI GIULIO(59)	X	
RICCARDI GIULIO(66)	X	
ROCCHI RICCARDO	X	
TRANQUILLI TOMMASO	X	
Totale	13	

Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott. Guido Mazzocco che provvede alla redazione del verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente Marco Mampieri assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

Sentita la relazione illustrativa dell'Assessore Mastropietro;

Uditi gli interventi di seguito riportati:

Riccardi (66): "Chi amministra o chi ha amministrato l'Italia ha creato disagi con obiettivo di portare soldi in cassa. Non mi risulta che il Regolamento sia passato in Commissione. Potevamo agire in favore degli artigiani. Sono penalizzati i cittadini che hanno sia prima che seconda casa. Ad Olevano tanti hanno la seconda casa ma è per i figli. Potevate stanziare 50.000,00/60.000,00 euro per trovare altre soluzioni. Avete fatto affluire circa 600.000,00 allo Stato. 1.600.000,00 li pagano i cittadini, oltre alle varie addizionali. Il 70% del reddito disponibile va a pagare servizi inefficienti sia a livello comunale che nazionale. Avete sfornato pure i capitoli dei dodicesimi. C'è pareggio di bilancio con costante aumento di tasse. Tagliamo le spese. Fate le scelte per tagliare, a vantaggio dei cittadini. Il disagio è delle famiglie. Ho giudizio negativo."

Milana: "Decidere la tariffa dopo aver approvato lo schema di bilancio in Giunta rende vano il confronto in Consiglio. Altro che promesse di confronto. Il 9 per mille sulle attività è depressivo e spaventoso. Si penalizzano le attività. Si poteva fare un lavoro vero sul bilancio. I centri di costo sono male amministrati. So che ci sono i minori trasferimenti erariali ma la TARSU costa troppo. Come dargli copertura? Con semplicistici aumenti. La pressione fiscale comunale sui cittadini è superiore rispetto alla riduzione dei trasferimenti statali. I cittadini pagheranno gli aumenti con la tredicesima. Non era più normale approvare le tariffe contestualmente al bilancio e fare discussione unica? Parlare di tassazione separatamente dal bilancio è assurdo. Il regolamento IMU non è andato in Commissione."

Riccardi (66): "L'art. 3 parla di esenzioni. Gli accatastamenti indicati si riferiscono, con discussioni che saranno infinite, a fabbricati agricoli strumentali. Chiedo di chiarirlo o di eliminare il sub. 3."

Cianca: "Parliamo di politica e vediamo che accade a livello nazionale. Dal 1980 al 2011 con le tasse abbiamo pagato l'indebitamento. La pressione fiscale è aumentata sempre non per erogare servizi ma per pagare debiti statali. E la situazione peggiorerà con recessione ed a danno della qualità della vita. Confrontiamoci tra forze politiche. Il Regolamento recepisce la normativa senza vessare i cittadini. La nostra TARSU è bassa. Oggi non abbiamo i premi economici ricevuti dall'opposizione, cui riconosciamo i meriti. Il porta a porta va sostenuto."

Rocchi: "Accolgo l'invito a fare politica. L'IMU non è colpa di Monti ma di chi lo ha preceduto. La differenza la fanno le Amministrazioni virtuose e capaci. Non le incapaci. Il regolamento è fatto da persone non capaci, è pure arzigogolato. Si vessano gli imprenditori. Non avete né programmi né linea politica omogenea. State aumentando

tutto mettendo le mani in tasca ai cittadini. Non siete capaci di essere efficienti rispetto alle linee governative."

Riccardi (59): "Nel 2010 avevamo differenziata al 67%, nel primo semestre 2011 siamo andati al 37%. Nel primo semestre 2012 siamo al 35%. Di che stiamo parlando? É solo aumento, non c'è controllo né gestione attiva."

Petrucchi: "Sulle tariffe si parla di buoni (minoranza) e cattivi (maggioranza). Come sempre. Condivido però che il bilancio preventivo è approvato paradossalmente a fine anno per incapacità dello Stato di dare regole certe. Il bilancio deve essere approvato ad inizio anno e mi impegnerò per il futuro in tal senso. Sulle aliquote abbiamo fatto simulazioni sul minimo. Ma costantemente sono stati ridotti i trasferimenti. Abbiamo valutato la posizione degli artigiani ma non ci sono state soluzioni possibili per agevolarli. Dite dove è possibile risparmiare e tagliare. Questo è un bilancio per mantenere i servizi esistenti. Non si può licenziare personale o chiudere le scuole. Non ci sono margini di manovra sul bilancio né per mettere tariffe minime, nonostante le simulazioni fatte e la ricerca di risorse."

Milana: "Oggi si aumenta e domani si farà il bilancio. Non è contestuale. Rispetto alla riduzione dei trasferimenti avete fatto aumenti ampiamente più alti con tassazione. Prima si progettava, oggi no. Si partecipava a bandi, oggi no. É facile dire aumento le tasse. In Commissione Bilancio non si è parlato di tariffe. Mai. Avete fatto tutto da voi. Esempio taglio trasferimenti 100, aumento tasse 150. Il 70-80% dei Comuni ha già approvato il bilancio da mesi. Saremo gli ultimi. Non dico di ritirare il punto ma almeno riflettete con responsabilità. Avrei approvato le tariffe, e mi impegno a farlo in bilancio, se l'incremento delle tariffe sarà pari ai minori trasferimenti erariali. Se sarà così le voterò a favore. Non faccio opposizione a priori per preconetto. Il vostro è esercizio furbo per poi approvare il bilancio. Aspetto di sentire l'orientamento del Sindaco. Sull'addizionale IRPEF vale lo stesso ragionamento."

Mastropietro: "I trasferimenti sono stati ridotti di circa 449.000,00 euro. Rivedendo le aliquote si sono compensate queste minori entrate. Si può fare sempre di più e meglio ma i provvedimenti e le tempistiche statali non ci hanno aiutato. L'art. 3 del Regolamento è a salvaguardia degli imprenditori agricoli come specifica la circolare ministeriale. Se è strumentale all'attività ci sono benefici. La circolare da la casistica ed i criteri. La Commissione è stata formalmente fatta il 7 luglio 2012."

Sindaco: "Non è stata furbata fare oggi le aliquote separatamente dal bilancio. A malincuore abbiamo aumentato le aliquote. L'IMU nella sua formulazione attuale è un imposta sperimentale. Ci sono tagli crescenti. Abbiamo visto in Regione Lazio malcostume nel gestire denaro pubblico. Ciò condiziona il Governo che a cascata fa i tagli. Il calcolo dell'IMU è stato aleatorio sin dall'inizio. Il meccanismo dell'IMU è imposto dallo Stato. Lo Stato, attraverso i Comuni ha chiesto di prendere ai cittadini soldi per sé. Ricordiamo la cronologia di fatti e le leggi a partire dal 2001 con la

riforma del titolo quinto della Costituzione che lasciava autonomia alle Regioni, Province e Comuni. Con le manovre attuali stiamo andando in direzione contraria. Molti Comuni hanno approvato i bilanci prima, ma oggi anche a loro non tornano i conti. Ad Olevano è stata tolta la somma di circa 449.000,00 euro. È pesante. Noi abbiamo l'obbligo del pareggio di bilancio che oggi viene imposto per legge anche alle altre articolazioni dello Stato. Comunque la piccola riduzione di spesa che possiamo fare non compensa i minori trasferimenti statali."

Rocchi: "Abbiamo verificato cosa hanno fatto i Comuni limitrofi? Non ci risulta che abbiano aumentato aliquote e tariffe."

Milana: "All'art. 14 mancano i requisiti oggettivi e soggettivi. È troppo generico."

Sindaco: "Ci sono legge e circolari ministeriali esplicative."

Riccardi (66): "Solo Cianca ha spiegato bene il discorso finanziario. La crisi la paghiamo noi. Meglio tagliare le spese che tassare. Fate le scelte politiche. Amministrate e dite alla gente come stanno le cose."

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

Tenuto conto che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015 ;

Dato atto che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce *"E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento"*;

Evidenziato che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi*

e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

Visto l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

Visto l'art.13 comma 12bis del D.L.201/11 e successive modificazioni e integrazioni, secondo cui i Comuni possono approvare o modificare entro il 31 ottobre 2012 il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo in deroga alle previsioni degli art.172 comma 1 lett. e) del D. Lgs. 267/00 e art.1 comma 169 del D. Lgs. 296/06;

Considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Richiamata la circolare n. 3/DF del Ministero dell'economia e delle finanze del 18.05.2012 di chiarimento sull'applicazione dell' IMU per l'anno 2012;

Visto il verbale della Commissione Statuto e Regolamenti del 07.07.2012;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, come di seguito riportato :

1) ALIQUOTA BASE 0,76 PER CENTO

aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.

2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO

aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.

Tenuto conto che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a

concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

Considerato inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

Evidenziato che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze e dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria;

Rilevato che al fine di assicurare idonee fonti di finanziamento per le spese a carattere ricorrente nel Bilancio Comunale, in considerazione anche delle riduzioni dei trasferimenti da parte dello Stato a favore del Comune di Olevano romano previste per l'esercizio 2012, si ritiene necessario stabilire le seguenti aliquote per l'anno 2012:

- ALIQUOTA BASE 0,90 per cento

Da intendersi un aumento dello 0,14 PER CENTO rispetto all'aliquota stabilita dallo Stato ed in ogni caso lo 0,52 per cento

- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE 0,5 per cento

Da intendersi un aumento dello 0,10 PER CENTO rispetto all'aliquota stabilita dallo Stato

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è stato richiesto e formalmente acquisito, agli atti, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi;

Visto l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Su proposta dell'assessore al Bilancio;

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 4 (Milana, Riccardi (59), Riccardi (66), Rocchi)

DELIBERA

- di approvare l'allegato regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, composto da n. 25 articoli.
- di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria anno 2012 :

ALIQUOTA BASE 0,90 per cento

Da intendersi un aumento dello 0,14 PER CENTO rispetto all'aliquota stabilita dallo Stato ed in ogni caso lo 0,52 per cento

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE 0,5 per cento

Da intendersi un aumento dello 0,10 PER CENTO rispetto all'aliquota stabilita dallo Stato

Con un gettito presunto di € 891.000,00 ascrivibile al capito 9 entrate del bilancio di previsione anno 2012 in corso di approvazione.

- di determinare le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2012:
 - a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
 - b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400.
- di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012.
- di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del

1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

- Con separata votazione unanime di cui favorevoli n. 9, contrari n. 4 (Milana, Riccardi (59), Riccardi (66), Rocchi) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



COMUNE di OLEVANO ROMANO
Provincia di Roma

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
IMU

(Approvato con Deliberazione Consiliare n..... del)

INDICE

- Oggetto
 - articolo 1
- Presupposto dell'imposta
 - articolo 2
- Esenzioni
 - articolo 3
- Determinazione delle aliquote e dell'imposta
 - articolo 4
- Base imponibile
 - articolo 5
- Soggetti attivi
 - articolo 6
- Soggetti passivi
 - articolo 7
- Definizione di fabbricato
 - articolo 8
- Unità immobiliare adibita ad abitazione principale
 - articolo 9
- Fabbricati inagibili ed inabitabili
 - articolo 10
- Area fabbricabile
 - articolo 11
- Determinazione del valore delle aree fabbricabili
 - articolo 12
- Definizione di terreno agricolo
 - articolo 13
- Fabbricati rurali ad uso strumentale
 - articolo 14
- Versamenti
 - articolo 15
- Versamenti minimi
 - articolo 16
- Dichiarazioni
 - articolo 17

- Accertamento e liquidazione dell'imposta
articolo 18
- Riscossione coattiva
articolo 19
- Rimborsi
articolo 20
- Sanzioni ed interessi
articolo 21
- Contenzioso
articolo 22
- Funzionario responsabile
articolo 23
- Rinvio
articolo 24
- Entrata in vigore
articolo 25

ARTICOLO 1 OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione **dell'imposta municipale propria** in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, che ne dispone l'anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale, nonché l'art. 4 decreto legge n. 16/2012 convertito in legge n. 44/2012.

ARTICOLO 2 PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504.

ARTICOLO 3 ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta, ai sensi dell' art. 9, comma 8, D. Lgs 23/2011, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Sono esenti gli immobili di cui è proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento il

Comune di Olevano Romano, quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul proprio territorio.

2. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del decreto legislativo n. 504 del 1992, come di seguito riportate :

b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;

d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione;

e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n.810;

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;

i) gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.

3. Sono, altresì, esenti i fabbricati agricoli strumentali ubicati nel territorio di Olevano Romano, a prescindere dalla categoria catastale C02 oppure D10.

ARTICOLO 4 DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL'IMPOSTA

1. L'aliquota è determinata annualmente dal Consiglio comunale, con le modalità previste dal vigente regolamento, avendo riguardo alle necessità di bilancio ed ai criteri di equità fiscale.

2. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente.

ARTICOLO 5 BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, e dei commi 4 e 5 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214.

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dall'art. 13,

comma 4 del decreto legge n. 201/2011, convertito il legge n. 214/2011.

3. Per i fabbricati censiti al Catasto Fabbricati nelle categorie catastali "senza rendita" F/2, F/3 ed F/4 in zona agricola e rurale, fabbricati censiti al Catasto Terreni con qualità "Ente Urbano" per i quali risulta effettuato il tipo mappale senza dar corso al relativo accatastamento, e fabbricati comunque presenti sul territorio nazionale, anche se non iscritti in catasto, il Comune stabilisce con atto deliberativo il valore venale in comune commercio da utilizzare ai fini dell'applicazione dell'IMU, da moltiplicare per la superficie lorda complessiva del fabbricato, intesa quale superficie dell'area di "sedime" (area di ingombro del fabbricato sul terreno), moltiplicata per il numero dei piani ;

4. Per gli altri fabbricati non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, la base imponibile è il valore costituito con riferimento alla rendita dei fabbricati simili già iscritti.

5. Per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, così come definita in base all'art. 12 del presente regolamento.

ARTICOLO 6 SOGGETTI ATTIVI

1. I soggetti attivi dell'imposta sono:

- il Comune in cui insiste, interamente o prevalentemente, la superficie dell'immobile oggetto di imposizione, per l'abitazione principale, le relative pertinenze e le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, degli alloggi di edilizia popolare regolarmente assegnati;
- il Comune per il 50% e lo Stato per il 50% calcolato applicando alla base imponibile l'aliquota base dello 0,76%, per tutti gli altri immobili.

2. La prevalenza dell'immobile ricadente nel Comune di Olevano Romano viene intesa per una quota parte non inferiore al 50% della superficie dell'immobile.

3. Nel caso di variazione delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, limitatamente alla quota comunale dell'imposta, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risulta ubicato l'immobile al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce._

ARTICOLO 7 SOGGETTI PASSIVI

1. I soggetti passivi dell'imposta sono quelli così come individuati dall'art. 3 del D. Lgs. 30.12.1992, n.504 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero i proprietari di immobili di cui all'articolo 2 del presente regolamento, i titolari di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.

2. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

3. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario.

4. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria. Il locatore o il locatario possono esprimere la procedura di cui al regolamento adottato con il Decreto del Ministro delle Finanze n. 701 del 19 aprile 1994, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali, ed estensione della procedura prevista nel terzo periodo del comma 1 dell'articolo 11, in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

ARTICOLO 8 DEFINIZIONE di FABBRICATO

1. Fabbricato è quella unità immobiliare che è iscritta al Catasto Edilizio Urbano con la attribuzione di autonoma e distinta rendita, ovvero quella unità immobiliare che secondo la normativa catastale deve essere iscritta al catasto per ottenere l'attribuzione della rendita catastale. I fabbricati iscritti a catasto nelle Gruppo Catastale "F", ancorché sprovvisti di rendita catastale, i fabbricati censiti al Catasto Terreni con qualità "Ente Urbano" per i quali risulta effettuato il tipo mappale senza dar corso al relativo accatastamento, i fabbricati rurali iscritti al catasto terreni per i quali non risulta presentata dichiarazione al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, sono soggetti alla dichiarazione IMU ed al pagamento dell'imposta in base al valore determinato come da art. 5, del presente Regolamento, ed in base al valore dell'area fabbricabile per i fabbricati in corso di costruzione e/o ristrutturazione.

2. Sono considerate pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento tributario dell'abitazione principale. Qualora la pertinenza non fosse stata dichiarata tale nella dichiarazione IMU originaria, il contribuente ha l'obbligo, in sede di prima applicazione, per avere diritto al beneficio, di produrre al Comune, apposta autocertificazione con gli estremi catastali della pertinenza, da presentarsi entro la scadenza del versamento della prima rata, così da permettere al Comune la regolarità degli adempimenti accertativi.

3. Il fabbricato come tale è soggetto all'imposta a far tempo dalla data di ultimazione dei lavori e/o dalla data di inizio di efficacia dell'accatastamento, certificata ai sensi di legge, ovvero dal momento in cui si verifica il suo effettivo utilizzo, se antecedente a tali date.

ARTICOLO 9 UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

L'agevolazione dell'abitazione principale si applica ad un solo fabbricato, anche nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e/o la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale.

2. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400.

3. Si considerano abitazione principale al fine dell'applicazione della sola detrazione di euro 200 e non anche dell'aliquota ridotta le unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, e precisamente:

- le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

4. Ai sensi dell'art. 4, comma 12 quinquies, del d.l. n. 16/2012, inserito dalla legge di conversione n. 44/2012, l'assegnazione della casa coniugale ad uno dei coniugi, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione.

5. Si considera abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

6. Non sono considerate abitazioni principali le unità immobiliari concesse in uso gratuito (comodato) a familiari.

7. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996 n.662, e precisamente all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

8. Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni di cui al presente articolo dovranno essere dichiarate dal contribuente con apposita comunicazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, da presentarsi entro il termine di presentazione della dichiarazione IMU.

ARTICOLO 10 FABBRICATI INAGIBILI ED INABITABILI

1. Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni la base imponibile è ridotta al 50%. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto

previsto dal periodo precedente, soggetta a verifica da parte dell'ufficio tecnico comunale.

ARTICOLO 11 AREA FABBRICABILE

1. Si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.
2. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sui quali persiste l'utilizzazione agro – silvo – pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera.

ARTICOLO 12 DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D. Lgs. n. 504/1992.
2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con propria delibera la Giunta Comunale, su proposta dell'ufficio tecnico-urbanistico d'intesa con l'ufficio tributi, determina annualmente, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune.

ARTICOLO 13 DEFINIZIONE di TERRENO AGRICOLO

1. Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile. Restano esenti i terreni agricoli esistenti nel territorio del Comune, ai sensi dell'art. 7, lett. H) del D. Lgs. n. 504/92, come risulta dall'elenco allegato alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993 riguardante i Comuni collocati in zone di montagna e collinose.

ARTICOLO 14 FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE

1. Per fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola, esenti da tassazione, si intendono i fabbricati di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994 n. 133. Si riconosce carattere di ruralità ai fini IMU alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile e in particolare destinate, a prescindere dalla categoria catastale D/10.
2. Sono, invece, assoggettati a tassazione i fabbricati adibiti ad abitazione dagli imprenditori agricoli appartenenti alle categorie catastali A.

ARTICOLO 15 VERSAMENTI

1. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma imposizione tributaria. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
2. I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore. Si considerano altresì regolarmente eseguiti i versamenti effettuati a nome del proprietario defunto, fino al 31 dicembre dell'anno di decesso, purché l'imposta sia stata regolarmente calcolata. Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.
3. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune ed allo Stato, per le quote di rispettiva competenza, in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta la facoltà del contribuente di provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno a partire dall'anno 2013. Nella seconda rata potrà essere effettuato l'eventuale conguaglio, fino alla concorrenza dell'intera somma dovuta per l'annualità di competenza.
4. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data in cui il prezzo è stato incassato.

ARTICOLO 16 VERSAMENTI MINIMI

1. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

ARTICOLO 17 DICHIARAZIONI

1. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio del Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui è sorto il presupposto impositivo, tramite apposito modello ministeriale. I contribuenti che hanno già assolto all'obbligo in materia ICI, non sono tenuti a presentare una nuova dichiarazione per gli immobili già dichiarati. Nel caso in cui più soggetti siano tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile, può essere presentata dichiarazione congiunta.
2. I soggetti passivi non sono tenuti a presentare la dichiarazione IMU se gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta sono acquisibili attraverso la banca dati catastale.
3. In caso di morte del contribuente la dichiarazione va presentata da parte degli eredi o anche da uno solo di essi. Il termine per effettuare la dichiarazione, che risulti pendente alla morte del contribuente, è prorogato di sei mesi.
4. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a

comunicare le modificazioni intervenute, secondo le modalità di cui al comma.1.

ARTICOLO 18 ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA

1. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale, effettuate nei termini previsti dalla normativa vigente, sono svolte dal comune, al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
2. Il personale addetto al Settore Entrate, sulla base di ogni elemento utile, compreso il collegamento con i sistemi informativi immobiliari, verifica le posizioni contributive per ogni anno di imposta, determina l'importo dovuto da ciascun contribuente e, qualora riscontri un versamento minore di tale importo, provvede ad emettere apposito avviso di accertamento/liquidazione per omesso od insufficiente versamento contenente la liquidazione dell'imposta ancora dovuta, dei relativi interessi, della sanzione e delle spese di notifica determinate sulla base dei costi sostenuti dall'Ente.
3. L'avviso di cui al precedente comma deve essere notificato, anche tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione.
4. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti.
5. A decorrere dal 1° luglio 2012, non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali, regionali e locali, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, ai sensi del comma 10, art. 3, del D.L. 2 marzo 2012 n.16, convertito con legge n. 44/2012.
6. La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento.

ARTICOLO 19 RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione o di accertamento e salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono rimosse coattivamente mediante:
 - L'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del Titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nel caso di riscossione coattiva diretta;
 - Soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell'articolo 52 del D. Lgs 446/97, nel caso di riscossione coattiva affidata all'esterno.
2. Non si fa luogo all'accertamento e alla riscossione coattiva se l'ammontare dell'imposta, maggiorata delle sanzioni ed interessi, risulta inferiore a euro 30,00, in riferimento a ciascun periodo di imposta.

3. Ai sensi del comma 163 dell'art. 1 della legge n. 296/2006 la cartella od il decreto ingiuntivo devono pervenire al soggetto passivo, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto esecutivo.

ARTICOLO 20 RIMBORSI

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, per la quota di competenza comunale, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento. Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall'art. successivo. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
2. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al comune stesso a titolo di imposta municipale.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dall'articolo 16.

ARTICOLO 21 SANZIONI ED INTERESSI

1. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale maggiorato di 1 punto percentuale.

ARTICOLO 22 CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n.546/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso sono disciplinati in conformità con quanto previsto dall'articolo 9, commi 4, 6 e 7, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23.

ARTICOLO 23 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Con Provvedimento della Giunta comunale è designato un Funzionario cui sono conferite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto Funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli coattivi, attua le procedure ingiuntive e dispone i rimborsi.

ARTICOLO 24 RINVIO

1. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria

in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, nonché l'art. 4 decreto legge n. 16/2012 convertito in legge n. 44/2012, alla Legge 27 Luglio 2000, n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente" e al "Regolamento comunale per l'accertamento e la riscossione delle entrate tributarie", approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 18/2007.

2. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

ARTICOLO 25 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2012.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI ☐ CONSIGLIO COMUNALE

☐ GIUNTA COMUNALE

N° 34 DEL 12.10.2012

OGGETTO: Regolamento IMU e determinazione aliquote anno 2012.

AI SENSI DELL'ART. 49, comma 1° del D.lgs. 18 agosto 2000 n° 267 CHE COSI' DISPONE:

"1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.....omissis..

2. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

SULLA PROPOSTA DELIBERAZIONE I SOTTOSCRITTI ESPRIMONO IL PARERE DI CUI AL SEGUENTE PROSPETTO:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: FAVOREVOLE

Data 08.10.2012

IL RESPONSABILE f.to Denise Bonuglia

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE

Data 08.10.2012

IL RESPONSABILE f.to Natale Baldi

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Marco Mampieri

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Guido Mazzocco

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art.124 comma 1° D.lgs. n° 267/2000)

N° 300 Reg. Pubbl.

Certifico che copia di questa deliberazione del Consiglio Comunale è stata pubblicata nel sito web istituzionale del Comune oggi 22.10.2012 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 06.11.2012 ai sensi dell'art. 124 del T.U.EE.LL.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Guido Mazzocco

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Certifico che questa deliberazione secondo quanto stabilito dall'art. 134 comma III° del T.U.EE.LL. è divenuta esecutiva ad ogni effetto IL

Addì

IL SEGRETARIO COMUNALE

☒ ORIGINALE

☐ COPIA CONFORME della Deliberazione, per uso amministrativo

Addì 22.10.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE